



Regione Siciliana

**ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO DEL GENIO CIVILE ENNA
U.O. 6- EDILIZIA PRIVATA**

**DECRETO DI SOSPENSIONE
(Art. 22 della Legge 02.02.1974)**

Il sottoscritto Ingegnere capo dell'Ufficio del Genio Civile di Enna:

VISTA la Legge 02.02.1974 n°64;

VISTO il verbale di accertamento redatto in data 24/10/2019 dal Geom. Paolo Barbarino, dirigente tecnico di questo Ufficio, dal quale si evince che nel Comune di Catenanuova in C.da Raisa mappale 2039 del Fg. 1 (ex p.lla 892) sono state realizzate le opere abusive appresso descritte:

- Realizzazione di un fabbricato in c.a. a due elevazioni fuori delle dim. in pianta di m. 14,00 x 10,90 circa ed altezza alla linea di gronda di m. 7,00 circa;

La copertura è a due falde realizzata con struttura portante in ferro con sovrastante termocopertura.

Il piano terra risulta essere completo e rifinito in ogni parte, il piano primo risulta incompleto ed al grezzo di rifiniture interne ed esterne.

In atto non ci sono lavori in corso.

CONSIDERATO :

- che le opere realizzate sono di proprietà della Ditta: [redacted] nato a Centuripe il 10.01.1940 e [redacted] nata a Catenanuova il 01/12/1939 entrambi residenti a Catenanuova in [redacted];
- che le opere non preventivamente autorizzate da questo Ufficio ai sensi dell'art. 17 e 18 della legge 64/74 sono state eseguite dalla Ditta: [redacted] (figlio) nato a Centuripe il 06/10/1960 e [redacted] (Nipote), nato a Catania il 09/02/1985, entrambi residenti a Catenanuova in [redacted];

- che il Comune di Catenanuova ricade in zona sismica, per cui nessuna opera può essere eseguita senza la preventiva autorizzazione di questo Ufficio ai sensi dell'art. 17 e 18 della legge 64/74;

ACCERTATO che in tal senso nessuna autorizzazione è stata rilasciata da questo Ufficio;

ORDINA

ai suddetti proprietari, con effetto immediato, la sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 22 della Legge 64/74.

Un esemplare del presente Decreto viene notificato agli interessati, con l'avvertenza che l'ordine di sospensione dei lavori produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'Autorità Giudiziaria, interessata con atto a parte, diverrà irrevocabile.

Si rappresenta, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 30.04.1991 n°10, che avverso il presente Decreto di sospensione è possibile esperire ricorso gerarchico, ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 24.11.1971 n°1199, all'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica del presente provvedimento, ovvero ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di giorni 60.

30 OTT. 2019

N° Enna



**L'INGEGNERE CAPO
(Ing. Giuseppe Margiotta)**